

BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE : NOVITA' 2020

Scadenza semestrale e controllo automatico dell'Agazia delle Entrate

L'imposta di bollo, pari a € 2,00, si applica sulle fatture relative a prestazioni **non assoggettate ad Iva** (esente art. 10, D.P.R. 633/1972) di importo superiore a € 77,47, ovvero contenenti l'addebito di **spese anticipate** (art. 15 del decreto Iva) oltre tale soglia. E' dovuta inoltre, sulle **operazioni non imponibili con dichiarazione d'intento** (art. 8 c.1. lett. c, D.P.R. 633/1972).

Non viene invece **applicata** sulle operazioni relative a **cessioni di beni all'estero non imponibili** (art. 8 c.1 lett. a) o b), DPR 633/1972).

OPERAZIONI	FATTISPECIE	Soggetta a imposta di bollo € 2.00 per importi > € 77.47
IMPONIBILI	Imponibili Iva 4% - 10% - 22%	NO
	Art. 17: Inversione Contabile	NO
	Art.17-ter: Split Payment	NO
	Art.74: Iva assolta all'origine	NO
ESENTI	Art. 10 (es. prestazioni sanitarie)	SI
NON IMPONIBILI	Esportazioni di beni dirette e indirette, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali.	NO
	Esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni.	SI
ESCLUSE	Art. 15 (spese in nome e per conto...)	SI
Operazioni fuori Campo Iva D.P.R. 633/1972	Operazioni fuori campo Iva (es. ricevute per prestazioni occasionali)	SI
	Regime forfettario – dei minimi	SI

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

Con la conversione in legge del Decreto Fiscale (L.157/2019), dal 1° gennaio 2020 **cambiano i termini per il versamento** dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, pertanto:

- Per gli importi dovuti **che non superano il limite annuo di € 1.000,00** , l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo può essere assolto con due **versamenti semestrali**, quindi con scadenza rispettivamente entro il **16 giugno e il 16 dicembre** di ciascun anno;
- Quando invece **l'importo annuo supera la cifra indicata**, i termini di versamento rimangono invariati, quindi **entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre**:

SCADENZE
20 aprile 2020 – I° TRIMESTRE 2020
20 luglio 2020 – II° TRIMESTRE 2020
20 ottobre 2020 – III° TRIMESTRE 2020
20 gennaio 2021 – IV° TRIMESTRE 2020

In fase di ricezione delle fatture elettroniche, **l'Agenzia delle Entrate verifica con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo.**

Qualora rilevi che non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento, può **integrare le fatture** stesse automaticamente già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio, includendo nel calcolo sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo per non aver correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Tra le altre novità del Decreto Fiscale, viene introdotta inoltre una specifica procedura di **comunicazione telematica** tra l'Amministrazione Finanziaria per definire l'ammontare dovuto in caso di **ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta.**

L'Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al contribuente l'importo dovuto comprensivo di sanzione e interessi.

La norma previgente prevedeva l'irrogazione di una sanzione pari al 30% dell'importo non versato ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, ulteriormente ridotta se effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT



Dal **1° gennaio 2020** la sanzione amministrativa viene invece **ridotta ad un terzo (10%, della sanzione ordinaria del 30%)** per i versamenti effettuati entro 30 giorni.

Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il contribuente non provveda al pagamento, l'Agenzia delle Entrate procede **all'iscrizione al ruolo a titolo definitivo**.

Fonte: Il Sole 24 Ore

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT